



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice, dott. Giovanni Giuseppe Amenduni, pronunzia la seguente

**SENTENZA**

ai sensi dell'art. 281*sexies* c.p.c. nella causa iscritta al n. 1378/2013 r.g.a.c.

TRA

**IN FALLIMENTO** (c.f.):

Rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Lo Presti

ATTORE

**BANCA** IL CASO<sup>E</sup>.it

Rappresentato e difeso dall'avv. Luca Filipponi

CONVENUTO

OGGETTO: revocatoria fallimentare.

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

**Per parte attrice**

nel merito in via principale, accertata la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria ex art. 67, comma secondo, L.F., revocare gli atti solutori rappresentati dagli incassi da parte di \_\_\_\_\_ in proprio conto indicati in parte narrativa (per vendita di titoli dati in pegno e depositati in custodia) per l'importo complessivo di euro 71.544,08 o la diversa somma che dovesse risultare in corso di causa anche a seguito di CTU, in ogni caso ricompresa nello scaglione sino ad



Euro 260.000,00 e, per l'effetto, condannare la \_\_\_\_\_ co alla restituzione della predetta somma, oltre a rivalutazione ed interessi maturati dalla notifica della domanda sino al saldo. In via istruttoria si chiede sin d'ora

1. l'ammissione della prova per interpellato e per testi sulle circostanze indicate in parte narrativa del presente atto con riserva di capitolare e di indicare i testi; 2. di voler ordinare alla \_\_\_\_\_ co l'esibizione ex art. 210 c.p.c. dei documenti contabili relativi a tutti i rapporti intercorsi con Borgato Group S.r.l. 3. con più ampia riserva sia nel merito che in istruttoria anche di richiesta di CTU.

#### **Per parte convenuta**

In via preliminare: dichiararsi inammissibile e/o rigettarsi l'azione revocatoria promossa in quanto la legittimità delle operazioni oggetto di domanda revocatoria è stata accertata con decreto ingiuntivo passato in giudicato, opponibile alla curatela; dichiararsi inammissibile e/o rigettarsi l'azione revocatoria promossa in quanto il provvedimento di ammissione al passivo del credito della \_\_\_\_\_ Sacco «come richiesto» - con implicito riconoscimento della compensazione quale causa estintiva della maggiore pretesa – preclude ogni eventuale giudizio avente lo stesso oggetto, avendo efficacia di giudicato endofallimentare; dichiararsi inammissibile e/o rigettarsi l'azione revocatoria per carenza di interesse da parte della Curatela. Nel merito: rigettarsi la proposta azione revocatoria, in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata. Nel merito, in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda revocatoria promossa da controparte, ammettere al passivo del fallimento del Fallimento Borgato Group s.r.l. n. 187N/11,

\_\_\_\_\_ o per il credito di euro 71.544,08 o per la diversa somma che do-



vesse risultare in corso di causa, con il privilegio pignoratorio di cui agli artt. 2784 e ss. c.c., da liquidarsi secondo le modalità di cui agli artt. 111 bis e quater L.F..

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disattesa l'eccezione sollevata da parte convenuta e fondata sull'efficacia processuale del giudicato endofallimentare derivante dall'ammissione definitiva al passivo del credito vantato in sede concorsuale dalla banca convenuta, come decurtata delle somme incassate a seguito di realizzazione dei pegni di cui è causa e portate in compensazione parziale. Ed invero, se nel caso di specie può trovare applicazione astratta il principio enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. S.U. 14.7.2010 n. 16508), non rileva certamente alcun effetto preclusivo, atteso che il giudicato endofallimentare si è cristallizzato su di una domanda che non aveva affatto in sé l'enunciazione degli elementi costitutivi della compensazione parziale. Invero, il richiamo al decreto ingiuntivo operato in sede di domanda di ammissione al passivo non è sufficiente a determinare implicitamente il riconoscimento della compensazione quale causa parzialmente estintiva della pretesa, atteso che la banca convenuta, in sede di ricorso monitorio, si è limitata ad enunciare l'ammontare della pretesa creditoria, senza rappresentare al giudice alcuna compensazione; né può valere a tal fine il richiamo a quanto contenuto nella certificazione ex art. 50 TUB, ove si fa' semplicemente riferimento ad operazioni di "deconto escussione pegno" senza l'individuazione dei relativi rapporti.

Nel merito, le garanzie di cui è contenzione rivestono certamente la natura di pegno regolare per le ragioni di seguito specificate.

In primo luogo, l'oggetto del vincolo è sufficientemente specificato: nel contratto prodotto sub doc. 2 esso è indicato in '*nominali € 25.000,00 di Obbli-*



gazioni TV 15/10/08 – 2011 Cod. Isin IT0004409204 (venticinquemila/00) immesse nel dossier titoli n. 63/10/10226 intestato a Borgato Group s.r.l.', mentre nel contratto sub doc. 3 è rappresentato da 'nominali € 30.000,00 di Obbligazioni 1/10/09 – 2012 TV Cod. Isin IT0004533292 (trentamila/00) immesse nel dossier titoli n. 63/10/10226 intestato a Borgato Group s.r.l.'.

Quanto alle facoltà attribuite alla banca creditrice, i predetti contratti statuiscano all'art. 6 che "in caso di inadempimento delle obbligazioni garantite, la banca, senza pregiudizio per qualsiasi altro suo diritto od azione, può far vendere, con preavviso dato in forma scritta, di 5 giorni in tutto od in parte ed anche in più riprese, con o senza incanto, i titoli costituiti in pegno a mezzo di intermediari autorizzati o di altra personata autorizzata a tali atti, ovvero, in mancanza, di ufficiale giudiziario", con facoltà della banca di rimborsarsi sul prezzo ricavato di ogni suo credito per capitale, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio: siffatta facoltà non può intendersi come attribuzione del diritto di disposizione del titolo vincolato a pegno, bensì come mera modalità attraverso la quale può trovare attuazione coattiva la tutela del creditore pignoratizio, per cui, facendo applicazione della giurisprudenza della Suprema Corte (ex plurimis Cass. 6.12.2006 n. 26154, Cass. 20.4.2006 n. 9306, Cass. 12.9.2011 n. 18597), ricorre nel caso di specie un'ipotesi di pegno regolare con la conseguenza che, a fronte del fallimento del debitore, il creditore pignoratizio non acquisisce la somma portata dal titolo, ma, una volta ottenutane la vendita coatta, deve riversarne l'ammontare alla curatela ed insinuarsi per far valere il credito in via privilegiata.

Ciò precisato, ne discende che la rimessa in conto corrente bancario ef-



fettuata con denaro proveniente dalla vendita di un bene costituito in pegno ormai consolidatosi in favore della stessa banca è revocabile, ai sensi dell'art. 67 L.F., non assumendo alcun rilievo la circostanza che il ricavato della vendita sia destinato a soddisfare un credito privilegiato.

Quanto all'elemento soggettivo della *scientia decoctionis*, la visura protesti prodotta da parte attrice sub doc. 27 evidenzia una pluralità di levate nel periodo semestrale sospetto, indice sintomatico forte di un vero e proprio stato di insolvenza, confermato dalle segnalazioni della Centrale rischi presso la Banca d'Italia (cfr. doc. 26 attoreo) e dalla corrispondenza intercorsa con la Borgato in relazione alla richiesta di rientro da parte dell'istituto di credito.

Sussistono, pertanto, i presupposti per la revoca degli atti solutori rappresentati dagli incassi del realizzo della vendita dei seguenti titoli:

- a) Obbligazioni o 01/10/09 – 2012 TV Cod. Isin  
IT0004533292 del valore nominale di euro 30.000,00, per euro 35.902,82;
- b) Obbligazioni ) n. 15/10/08 – 2011 TV, Cod. Isin  
IT0004409204 del valore nominale di euro 25.000,00, per euro 24.868,38;
- c) Obbligazioni o 15/07/10 – 2012 TV Cod. Isin  
IT0004567605 del valore nominale di euro 6.000,00, per euro 5.813,48;
- d) Obbligazioni o 15/03/10 – 2013 TV Cod. Isin  
IT0004589880 del valore nominale di euro 5.000,00, per euro 4.959,40.

La Banca di credito cooperativo di va, pertanto, condannata a restituire al fallimento attoreo l'importo complessivo di € 71.544,08, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla notifica della domanda fino al saldo.

Le spese di lite vengono poste a carico della convenuta soccombente.



**P.Q.M.**

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1. ACCOGLIE la domanda di parte attrice e, per l'effetto, CONDANNA la Banca di \_\_\_\_\_ ) scarl a restituire al Fallimento Borgato Group srl in persona del curatore pro tempore l'importo di € 71.544,08, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla notifica della domanda fino al saldo.
2. CONDANNA la Banca di Credito Cooperativo di \_\_\_\_\_ scarl a pagare al Fallimento Borgato Group srl in persona del curatore pro tempore le spese di lite che si liquidano in Euro 680,00, per anticipazioni ed in Euro 13.430,00 per compenso, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.

Così deciso in Padova, il 5.3.2015

Il Giudice

dott. Giovanni Giuseppe Amenduni

